



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza delle banche e degli intermediari vigilati

Consultazione pubblica avviata il 11.07.2023

Tavola di resoconto alla consultazione

Novembre 2023

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

I commenti e le osservazioni non attinenti alle disposizioni in consultazione non sono oggetto di trattazione nel presente documento. Di essi si terrà conto in occasione di eventuali futuri interventi normativi.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimenti a lato)	MOTIVAZIONI
<p>Rispondenti</p>	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione bancaria italiana) • ASSIFACT (Associazione italiana per il factoring) • ASSILEA (Associazione italiana leasing) • Nexi Payments S.P.A. 		
<p>Osservazioni generali (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”)</p>	<p>ABI ha osservato che le proposte di modifica delle segnalazioni in materia di pagamenti richiedono di intervenire con nuovi significativi aggiornamenti su un impianto segnaletico già interessato da un pervasivo e impegnativo rinnovamento con le disposizioni introdotte lo scorso anno.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si rileva l’aggravio relativamente alle modifiche segnaletiche proposte, ma si fa presente che tali modifiche sono finalizzate ad allineare le segnalazioni alle precisazioni e indicazioni fornite dal Team Pay, della Banca Centrale Europea, sulla base dei quesiti ricevuti dalle Banche Centrali Nazionali, che hanno raccolto le richieste di chiarimento dai soggetti segnalanti. Ove possibile, le richieste di semplificazione prospettate sono state accolte (cfr. infra).</p>
<p>CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI ha chiesto chiarimenti per alcune voci relative al Corporate Banking Interbancario (CBI) sottolineando che l’approccio utilizzato per raccogliere le informazioni riferite al CBI, con specifico riferimento ai ruoli di banca attiva e banca passiva, risulterebbe oneroso e in alcuni casi non consentirebbe all’ente segnalante di verificare la coerenza interna dei dati inviati. ABI ha proposto, pertanto, una soluzione alternativa, che consentirebbe di ridurre gli oneri segnaletici, così delineata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introdurre una nuova voce, alimentata dalle sole banche attive, per rilevare i volumi complessivi dei bonifici disposti dalla clientela con il servizio CBI; 	<p>SI</p>	<p>Sulla base di quanto proposto dall’ABI, tenuto conto delle linee guida contenute nella circolare del CBI dell’11 marzo 2020 inerenti alla ripartizione delle competenze a fini segnaletici tra banca attiva e banca passiva e a seguito di interlocuzioni con il sistema bancario intervenute dopo l’invio della risposta alla consultazione, si è recepito il commento, secondo quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono introdotte due nuove voci (58718 e 58719) deputate a ricevere esclusivamente le informazioni relative ai bonifici

	<ul style="list-style-type: none"> • lasciare inalterati gli attuali criteri di alimentazione delle voci dei bonifici in uscita e delle relative frodi (voci 58550, 58724, 58726, 58747, 58748, 58749); • ampliare, per le voci 58550 e 58747, il dominio della variabile 01279 “Modalità di avvio”, inserendo un valore che consenta la distinzione dei bonifici disposti con il servizio CBI dagli altri bonifici. 		<p>CBI e alle relative frodi, nelle quali il segnalante opera nel ruolo di banca attiva (includendo pertanto sia operazioni in cui il segnalante è anche banca passiva, sia operazioni inoltrate per l’esecuzione ad altri payment service provider). Si precisa che nel conteggio del numero delle operazioni vada considerato il numero dei singoli bonifici disposti e non il numero di “ordini”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengono lasciati inalterati i criteri di alimentazione delle altre voci relative ai bonifici in uscita e delle relative frodi; tuttavia per le voci 58726 e 58749 sono eliminate le informazioni relative al CBI, segnalate nelle nuove voci 58718 e 58719; • viene modificato il dominio dell’attributo informativo “Modalità di avvio”, con la distinzione dei bonifici disposti con il servizio CBI dagli altri bonifici.
<p>Voce 58550 BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire se la quota di operazioni relative al servizio di CBI deve essere segnalata in qualità di banca “passiva” esecutrice del bonifico CBI (nel caso in cui la banca segnalante sia al contempo banca “attiva” e banca “passiva”) oppure “banca destinataria della disposizione CBI” o similare. 	<p>SI</p>	<p>La segnalazione è prevista qualora il segnalante ricopra il ruolo di banca “passiva” di radicamento dei conti correnti da addebitare e dunque destinataria della disposizione CBI, a prescindere che per la medesima operazione svolga o meno anche il ruolo di banca proponente o “attiva”.</p> <p>Le istruzioni per la voce 58550 sono state modificate nella Circolare 272, chiarendo che la banca passiva è quella “destinataria del bonifico CBI”. Analoghe</p>

			modifiche sono state eseguite per la Circolare 217
<p>Voce 58726.18/20 BONIFICI TELEMATICI O TELEFONICI (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suggerito di prevedere la possibilità di attribuire il valore “Non applicabile” anche ad operazioni diverse da MoTo, queste ultime essendo riferite a disposizioni di bonifico generate da procedure interne automatizzate ed avviate in modalità telematica non soggette all’applicazione della variabile SCA/Non SCA. 	SI	<p>Si rileva preliminarmente che le operazioni per le quali è obbligatorio l’utilizzo della Strong customer authentications (SCA), come anche le casistiche relative alle esenzioni, sono indicate all’interno della PSD2.</p> <p>Le istruzioni sono state modificate prevedendo l’utilizzo del valore “non applicabile” in tutti casi - anche diversi dalle operazioni MoTo - non indicati nella PSD2 e pertanto non rilevanti ai fini dell’utilizzo della Strong customer authentications.</p>
<p>Voce 58527 ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>Nexi Payments ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire quali tipologie di ordini di pagamento vadano inclusi nella voce 58527, in particolare, con riferimento agli ordini di pagamento effettuati per conto della clientela, in assenza di un conto di pagamento aperto a loro nome. 	Chiarimenti a lato	<p>Vanno segnalate nella voce 58527 le operazioni che non sono eseguite direttamente dell’intermediario segnalante, ma per il tramite di un altro intermediario. Sono invece escluse le operazioni svolte nell’ambito del Servizio di disposizione ordini di pagamento in cui il segnalante opera in qualità di Payment Initiation Service Providers (PISP) (rilevate nella voce 58746).</p>
<p>Voce 58577 BOLLETTINI DI CONTO (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservato come l’introduzione della ripartizione per provincia di esecuzione dell’operazione, nel caso di reti terze, risulterebbe, dalle prime analisi, di difficile reperimento; • chiesto di chiarire cosa si debba intendere per “apparecchiatura” nel caso di operatività non allo sportello; • chiesto di confermare la corretta segnalazione delle operazioni effettuate 	<p>Chiarimenti a lato</p> <p>Chiarimenti a lato</p> <p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Per tutti quei casi in cui risulta non reperibile l’informativa relativa alla provincia è consentito l’utilizzo del valore “non applicabile”.</p> <p>Vanno rilevate le informazioni relative all’operatività non effettuata allo sportello. Rientrano tra queste, ad esempio, le operazioni effettuate tramite ATM e le operazioni online.</p> <p>La piattaforma PagoPA realizza una convenzione tra i soggetti che vi</p>

	tramite PagoPA, nei casi in cui venga utilizzato il suddetto servizio di pagamento: i) a mezzo home banking messo a disposizione dalla banca segnalante; ii) direttamente sulla piattaforma PagoPA, qualora venga selezionato come provider la banca segnalante; iii) accedendo direttamente alla piattaforma PagoPA dal sito del beneficiario (es. sito del Comune di XX).		aderiscono in qualità di soggetti creditori (enti beneficiari) e in veste di <i>payment service provider</i> (PSP). Le informazioni realizzate su tale piattaforma pertanto andranno segnalate dal PSP che cura il pagamento, nell'ambito della convenzione con l'ente beneficiario, utilizzando le sottovoci relative ai bollettini di conto "su mandato sottoscritto con l'ente beneficiario".
Voce 58587 POINTS OF SALES (P.O.S): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI (Circolare 272, sottosezione II.3 "Servizi di pagamento) (Circolare 217, sezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica")	ABI ha chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • chiarire cosa debba intendersi per "provincia di sportello" nel caso di POS virtuali, atteso che la segnalazione prevede già la variabile "localizzazione del dispositivo"; • eliminare la richiesta della nuova variabile "provincia di sportello" o in subordine di chiarire come vada valorizzata. 	Chiarimenti a lato SI	La variabile "localizzazione del dispositivo" si distingue da quella relativa alla provincia di sportello in quanto prevede la segnalazione dello Stato e non della provincia. Viene accolta la richiesta di eliminare l'introduzione della variabile "provincia di sportello", lasciando il solo dettaglio dello Stato. Analogo trattamento viene applicato alla voce 58587 della Circolare 217
Voce 58738 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICO: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING) (Circolare 272, sottosezione II.3 "Servizi di pagamento) (Circolare 217, sezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica")	Nexi Payments ha chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • chiarire nella voce 58738 quali operazioni di pagamento rientrino nel dominio "3) Non a distanza altro", relativamente alla variabile "canale dispositivo". 	Chiarimenti a lato	Il dominio "Non a distanza altro" ricomprende le operazioni di pagamento in prossimità non eseguite al POS (ad es. quelle effettuate presso un ATM).
Voci 58775 COMMISSIONI INTERBANCARIE	ABI ha osservato che l'implementazione della nuova variabile "Tipo commissione" risulta essere	SI	Viene eliminata la richiesta della variabile "Tipo commissione".

<p>(Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”) 58779</p> <p>COMMISSIONI TRA PRESTATORI SI SERVIZI DI PAGAMENTO (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>particolarmente onerosa in quanto le informazioni necessarie non sono solitamente disponibili nella contabilità della banca rendendo quindi necessaria l'elaborazione di informazioni di natura gestionale. Ove comunque fosse ritenuto necessario mantenere tale dettaglio informativo, per contenere l'onere segnaletico, si propone di valutare una data di implementazione diversa e successiva rispetto alla decorrenza delle altre modifiche.</p>		<p>Analogo trattamento viene applicato alla voce 58779 della Circolare 217.</p>
<p>RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE (Voci 58796, 58802, 58804) (Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> confermare se nell'istruzione “esercizio commerciale che dispone l'operazione” inclusa nelle voci in questione rientrano eventuali pagamenti con onere a carico della banca stessa a favore dei clienti. <p>Nexi Payments ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiarire le definizioni di “rimborsi” e “operazioni assimilate”. 	<p>Chiarimenti a lato</p> <p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si fa presente che nelle voci in questione sono inclusi i pagamenti con onere a carico della banca segnalante se utilizzano gli strumenti di pagamento previsti nelle voci stesse (carte di credito, carte di debito e moneta elettronica).</p> <p>Si precisa che i rimborsi sono operazioni in cui una transazione di pagamento già regolata, viene annullata con una transazione analoga di segno opposto. Il rimborso può avvenire anche a distanza di tempo dalla transazione originale (cfr. manuale sulle Payments Statistics della BCE).</p>
<p>Voce 58747 UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA (Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha osservato che non viene esplicitato, per la quota di frodi su operazione di CBI, quale tipo di Banca (attiva e/o passiva) sia abilitata ad alimentare tale voce. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le istruzioni della voce 58747 fanno riferimento alla voce 58550 e pertanto va utilizzato lo stesso approccio segnaletico (segnalazione della Banca passiva) previsto per la voce richiamata.</p>
<p>Voce 58748 UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE (Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”)</p>	<p>ABI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha osservato che la voce 58748 non è trattata nella bozza di consultazione, quindi non sembrerebbe soggetta a modifiche, nonostante invece lo sia la correlata voce 58724. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le istruzioni della voce 58748, relativa agli utilizzi fraudolenti sui bonifici effettuati, richiamano la voce 58724 sui bonifici effettuati e pertanto nella compilazione della voce 58749 va utilizzato lo stesso approccio segnaletico previsto per la voce richiamata.</p>

<p>(Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>			
<p>Voce 58749 UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”: (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” :)</p>	<p>ABI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha osservato che non viene esplicitato, per la quota di frodi su operazione di CBI, quale tipo di Banca (attiva e/o passiva) sia abilitata ad alimentare tale voce. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le istruzioni della voce 58749, relativa agli utilizzi fraudolenti sui bonifici disposti da propria clientela, richiamano la voce 58726 sui bonifici disposti da propria clientela e pertanto nella compilazione della voce 58749 va utilizzato lo stesso approccio segnaletico previsto per la voce richiamata.</p>
<p>Voci 58242 CESSIONI DI FINANZIAMENTI 58244 ACQUISTI DI FINANZIAMENTI (Circolare 217, sottosezione II.7 “Cartolarizzazioni”):)</p>	<p>ASSIFACT ha chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di chiarire se la cessione di finanziamenti oggetto di rilevazione nelle voci 58242 e 58244, per gli intermediari ex art. 106, debba essere filtrata per le sole operazioni deteriorate; • di chiarire: se le operazioni di ricezione di crediti fra intermediari sia che rientrino nella legge 52 del factoring sia che non vi rientrino (diverse delle cartolarizzazioni) debbano essere incluse nella segnalazione delle voci 58242 e 58244; • di chiarire: se il riferimento della segnalazione nelle voci 58242 e 58244 debba essere l’anticipo erogato al cliente indipendentemente dalla intestazione in bilancio dell’esposizione oppure l’esposizione di bilancio, indipendentemente dall’anticipazione erogata al cliente. 	<p>Chiarimenti a lato</p> <p>SI/ Chiarimenti a lato</p> <p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Nelle voci 58242 e 58244, in linea con quanto previsto nella Circolare 272, sono inclusi tutti i finanziamenti in <i>bonis</i> e deteriorati. La segnalazione in tali voci non va dunque limitata ai soli finanziamenti deteriorati.</p> <p>Si conferma che le operazioni di ricezione di crediti tra intermediari vanno incluse nelle voci in esame, in quanto nella sostanza sono da ricondurre a operazioni di finanziamento tra gli stessi intermediari.</p> <p>Si confermano i criteri di segnalazione previsti nelle istruzioni di compilazione delle voci 58242 e 58244 che richiedono per la voce 58242 “<i>il valore complessivo ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione</i>” e per la voce 58244 “<i>il valore pari al prezzo corrisposto per l’acquisto</i>”.</p>

	<p>ABI e ASSILEA hanno chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">di chiarire se la voce 58244 deve essere alimentata anche da un originator che, in fase di chiusura di un'operazione di cartolarizzazione dallo stesso originata, riacquista i crediti cartolarizzati. Ove anche questa casistica rientrasse nella segnalazione, sarebbe utile precisare come dovrebbe essere valorizzata la variabile “tipo servicer”; di chiarire, per la voce 58244, cosa debba intendersi per “componente relativa a precedenti operazioni di cessione”, richiesta in relazione alle sottovoci 02, 06, 08 e 10, nonché il rapporto tra questa indicazione e quanto previsto per la sottovoce 02 con riferimento alla variabile la variabile “numero operazione di cartolarizzazione”.	<p>Chiarimenti a lato</p> <p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma che nella voce in esame è inclusa la segnalazione relativa ad un originator che procede a riacquistare i crediti ceduti in fase di cartolarizzazione.</p> <p>Con riferimento alla variabile “tipo servicer”, la valorizzazione dovrà corrispondere alla tipologia di soggetto che ha svolto l’attività di servicing per i crediti oggetto di acquisto (originator, banche residenti, altri intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, altri soggetti, soggetti esteri).</p> <p>Per la voce 58244 viene richiesta la ripartizione tra i riacquisti di crediti ceduti e non cancellati e gli altri acquisti di finanziamenti (variabile “tipo cessione”). La “componente relativa a precedenti operazioni di cessione” ricomprende esclusivamente i riacquisti di crediti ceduti che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti.</p> <p>La sottovoce 58244.02 “acquisti di finanziamenti da società veicolo per la cartolarizzazione” richiede di valorizzare la variabile “numero operazione di cartolarizzazione”, con il numero attribuito all’operazione di cartolarizzazione se effettuata con una società veicolo residente in Italia, o con i valori 99996 o 99997, se l’operazione è effettuata con una società veicolo estera residente rispettivamente in Paesi dell’Area dell’Euro o in Paesi fuori dell’Area dell’Euro.</p>
--	---	--	--

	<p>ASSILEA ha chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• di chiarire se nella voce 58244 vadano indicati anche gli acquisti di finanziamenti che esulano dalle cartolarizzazioni, tenuto conto che la voce in questione è inclusa nella sezione II.7 “Cartolarizzazioni”.	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La voce 58244 ricomprende anche gli acquisti che esulano dalle cartolarizzazioni. Nella versione finale della Circolare la voce in questione è stata inclusa nella sezione II.8 “Qualità e Flussi”.</p>
--	---	----------------------------------	--